STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "SLAVES NO MORE ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Slaves no more Onlus" persegue il fine esclusivo della promozione sociale, umana, civile, culturale e interculturale di donne e minori in situazioni di vulnerabilità e difficoltà, vittime di violenze, abusi, tratta e riduzione in schiavitù.

Articolo 2 - Sede e Durata

L'Associazione attualmente ha sede legale e operativa in Nettuno, via Falzarego, 20 – 00048 Nettuno (Roma). È disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per una migliore regolamentazione degli specifici rapporti, associativi e di attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci, del Codice Civile e della legislazione vigente.

La durata dell'associazione è indeterminata.

Articolo 3 - Oggetto, Scopo e Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale ed ha tra i suoi scopi prioritari la formazione, l'informazione e la prevenzione, la liberazione e la promozione della donna emarginata e vittima di situazioni che la privano della sua dignità e legalità; il sostegno e la reintegrazione socio-lavorativa attraverso la realizzazione di progetti personalizzati sia in Italia che nei Paesi di provenienza delle donne immigrate.

L'Associazione si ispira a principi umani e cristiani, tenendo presente la centralità della persona con la sua dignità, il valore della famiglia, l'attenzione e la protezione dei bambini, i poveri e gli emarginati. Lo spirito e la prassi dell'Associazione, inoltre, si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire i suoi scopi, l'Associazione si propone di:

A. promuovere il rispetto della vita nelle sue diverse espressioni;
B. prestare attenzione alle situazioni di bisogno e di disagio di donne e minori, specialmente immigrati;
C. promuovere la formazione umana e intellettuale della donna, creando ambiti e ambienti di accoglienza per lo svolgimento di programmi, nel rispetto della libertà e dell'identità degli utenti;
D. realizzare per le donne attività di formazione professionale che offrano l'opportunità di svolgere un lavoro remunerativo;
E. sostenere, accompagnare la donna immigrata nel cammino di reinserimento nella società italiana o nei Paesi di origine;
F. promuovere attività di cooperazione con i Paesi da cui provengono le donne immigrate anche attraverso programmi di rimpatri assistiti;
G. organizzare corsi di sensibilizzazione e formazione sia per le vittime o potenziali vittime come per il personale che si deve occupare con competenza e professionalità di queste problematiche;

H. collaborare con Caritas, congregazioni religiose, enti e associazione (locali e/o internazionali) che ne condividano gli obiettivi, pur mantenendo la propria identità e autonomia, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
I. Realizzare attività di fondi con la possibilità di accettare eventuali donazioni e lasciti testamentari

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sopra citati. Potrà, inoltre, organizzare eventi o altre attività comunicative previste dalle legislazioni vigenti, esclusivamente per scopo d'informazione, promozione e autofinanziamento e senza fine di lucro.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà e promozione di donne e minori in difficoltà.

Articolo 4 - Gli Associati
Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, che ne condividono le finalità e sono mosse da fini di solidarietà.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di essere informati sulle sue attività e di controllarne l'andamento.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.
Gli Associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito tramite l'Associazione di cui fanno parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per i fini di solidarietà.
L'attività dell'Associato non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.
Si potranno rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro parametri preventivamente stabiliti dall'Associazione.
L'essere Associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte.
Anche l'assunzione di cariche sociali non comporta retribuzione né costituisce in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.
L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto, può essere escluso dall'Associazione. Tale esclusione è deliberata dall'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'Associato.

Articolo 5 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha le seguenti finalità:

I. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione,
II. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione,
III. ratificare l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

IV. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione,
V. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione o ente che si prefigge scopi analoghi.

Articolo 6
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno presso la sede sociale o altrove purché si rimanga nel territorio nazionale
Deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal presidente dell'Associazione o da persona delegata dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in data oppure ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 7
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 8
Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dalla stessa Assemblea *esclusivamente per quella seduta in convocazione.*
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea per quella seduta in convocazione.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci compresi sia i dissenzienti e gli assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a 7, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio

dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 10
Il Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 11
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme alla data di scadenza - triennale - del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo si raduna ogni quattro mesi o su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione.

Articolo 13
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Tesoriere collabora con il Presidente e gli spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 15 - Presidente
Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 17 - Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Le richieste di adesione dei nuovi soci, indirizzate per iscritto al Segretario, sono sottoposte al giudizio dell'Assemblea ordinaria.
I soci partecipano all'attività dell'Associazione impegnandosi nella gestione del servizio e nella promozione delle finalità statutarie. Il numero degli aderenti è illimitato.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

I Soci, possono essere:
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo; essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci Operativi
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, perseguendo gli scopi dell'associazione e versando la quota annuale sociale stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono e sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione in modo gratuito.
La suddivisione nelle suddette categorie di Soci non implica differenza di trattamento degli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si può perdere per:
a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
b) delibera del Consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
c) ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di Marzo
d) decesso;
e) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
f) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 18 - Scioglimento
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno tre/quarti sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Articolo 19 - Norme Finali
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e le norme di legge.